

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 2482 del 27/09/2016. T.U. 1775/1933, D.P.G.R. 10/R 29/07/2003 – Domanda di concessione presentata allo Sportello Unico del Comune di Nizza M.to in data 13/07/2016 dall'Azienda Agricola Carozzo Leo per derivazione d'acqua dal Torrente Belbo in Comune di Nizza M.to ad uso irriguo. ISTANZA 805/16.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

- (omissis) -

DETERMINA

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere all'Azienda Agricola Carozzo Leo la derivazione di 13,30 l/s massimi, 9,5 l/s medi e 2.586 mc/anno massimi di acqua dal Torrente Belbo nel Comune di Nizza M.to per uso irriguo;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare; - (omissis) -

4) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

DISCIPLINARE

- (omissis) -

ART. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

- (omissis) -

- La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni. L'emungimento dell'acqua dal Torrente Belbo non dovrà superare la massima quantità concessa; dovrà essere garantito a valle della derivazione il rilascio del Deflusso Minimo Vitale. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio dei copri idrici. A partire dal quinto anno dalla data di rilascio della concessione, l'Autorità concedente, ove accerti il venire meno delle condizioni previste dall'articolo 96 del D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i., può ordinare la riduzione o la cessazione del prelievo senza che il titolare possa chiedere indennizzo alcuno. In tal caso il Concessionario è tenuto a ottemperare entro i successivi tre anni.

- (omissis) -

Il Dirigente dell'Area Arch. Roberto Imparato